

Nella regolarizzazione va tenuto conto anche delle ripercussioni sul piano civilistico

Voluntary, occhio all'ex moglie

Il rientro dei capitali può portare a rivedere gli assegni

DI VALERIO STROPPA

Voluntary disclosure con ripercussioni anche sul piano civilistico. L'incremento della sfera patrimoniale del contribuente derivante dalla regolarizzazione dei capitali in precedenza occultati può rimettere in discussione alcune situazioni giuridiche nei confronti di creditori, coniugi divorziati o eredi. Anche perché l'impossibilità di avvalersi retroattivamente della fiduciaria, per chi sceglie di effettuare il rimpatrio giuridico (mantenendo cioè gli asset all'estero), obbliga il contribuente a compilare in ogni caso il quadro RW di Unico per il 2014 e per parte del 2015 (ossia tra il 1° gennaio e il giorno in cui viene presentata l'istanza all'Agenzia delle entrate, data da cui parte l'intestazione fiduciaria). Con maggiori costi e oneri amministrativi senz'altro, ma anche con conseguenze in termini di «anonimato» verso terzi che rischia di venire meno. Basti pensare al caso in cui il contribuente abbia deciso di far seguire la voluntary disclosure a un professionista diverso da quello di fiducia, proprio per evitare il diffondersi di notizie relative alla collaborazione volontaria. Sono queste alcune riflessioni emerse nei giorni scorsi in alcuni incontri tra operatori. «Il tutto condito dal fatto che l'accesso all'Anagrafe dei rapporti bancari e finanziari a certe condizioni è oggi permessa non solo all'amministrazione finanziaria, ma anche ai terzi», aggiunge Roberto Lenzi, avvocato patrimonialista dello studio Lenzi e Associati.

Riapertura fallimento. Il codice civile reca una norma di portata imperativa dettata dall'art. 2740 (responsabilità patrimoniale del debitore):

egli risponde dei suoi debiti con tutto il suo patrimonio presente e futuro. Solo la legge può limitare questa responsabilità. Ma, come già era avvenuto in sede di scudo fiscale, la voluntary disclosure non fa eccezione. Se la regolarizzazione venisse a conoscenza dei terzi (tramite delazioni, anagrafe conti bancari, ecc.) vi potrebbero essere quindi conseguenze per il contribuente.

Revocatoria. L'articolo 121 della legge fallimentare prevede la riapertura del fallimento quando risulta che «nel patrimonio del fallito esistono attività tali da rendere utile il provvedimento». Situazione che potrebbe ben verificarsi, per esempio, nel caso in cui il contribuente che si mette in regola con il fisco era già socio di una società di persone finita in fallimento.

Eredità. Considerazioni analoghe potrebbero essere connesse alla petizione di eredità (articoli 533 e seguenti del codice civile), che tutela l'erede contro i possessori di beni ereditari. L'azione non è soggetta a prescrizione e può colpire il soggetto che ha portato all'estero risorse che supponeva essere sue a titolo di erede e che invece altri ritengono (e sono in grado di provare) che non lo sono. «Un'altra situazione che si può verificare in ambito ereditario vi è laddove invece l'erede abbia accettato l'eredità in maniera pura e semplice (cioè senza beneficio di inventario)», sottolinea Lenzi, «in tale caso, si verifica una confusione del patrimonio dell'erede con quello ereditato. I debiti del de cuius potranno essere soddisfatti anche con il patrimonio

personale dell'erede in caso di insufficiente capienza della massa ereditaria».

Donazioni. Altro caso riguarda i beni oggetto di donazioni da parte del de cuius, rimaste ignote, non solo all'amministrazione finanziaria ma anche agli altri eredi (per esempio, costituzione di una provvista all'estero a favore di un solo erede legittimo). Gli altri eredi potrebbero agire con l'istituto della collazione, regolata dagli artt. 737 e seguenti del codice civile, vale a dire l'obbligo imposto a taluni soggetti (figli legittimi e naturali e loro discendenti legittimi e naturali nonché il coniuge) che accettino l'eredità, di conferire alla massa che compone il patrimonio del defunto, quanto dal medesimo ricevuto in vita per donazione diretta o indiretta, salvo che il testatore non li abbia da ciò dispensati. Presupposto perché operi l'obbligo della collazione è che il donatario accetti l'eredità.

Separazioni e divorzi. A essere rimessi in discussione, infine, potrebbero essere pure assegni di mantenimento stabiliti quando non era nota l'esistenza delle somme estere. In tali ipotesi, laddove l'ex coniuge del contribuente venisse a conoscenza dell'avvenuta disclosure, sarebbe legittimato a chiedere al giudice una revisione dell'importo, al fine di ottenere un adeguamento alla mutata condizione economica.

